



ORDINANZA

n. 334

del 08 AGOSTO 2025

OGGETTO:

**INAGIBILITÀ E DIFFIDA DALL'UTILIZZO DELL'IMMOBILE SITO IN VIA RESIGA
FOGLIO 26 PARTICELLA 1153**

IL SINDACO

Preso atto della nota prot. 0009775 del 06/08/2025, acquisita al protocollo comunale in data 08/08/2025 n. 0034688/2025, con la quale il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Novara, ha trasmesso l'esito dell'intervento svolto in data 05/08/2025 presso l'immobile sito al [OMISSIS], determinato dall'incendio avvenuto nel medesimo immobile, che ha provocato lo spanciamiento delle pareti di tamponamento in pannelli prefabbricati di cemento armato lungo il retro del fabbricato e la deformazione di parte dei tegoli di copertura, mentre la restante parte degli ambienti, non compromessi dall'incendio, venivano comunque coinvolti dai prodotti della combustione (fumo e fuliggine) rendendo gli stessi insalubri, pertanto veniva rilasciata dal personale del Comando medesimo la diffida scritta dall'utilizzo dell'immobile al titolare dell'attività.

Preso atto della relazione del tecnico comunale scaturita dalla verifica svolta in data 08/08/2025, nell'ambito della quale si è avuto il riscontro dello stato dell'immobile e che lo stesso è stato delimitato dai Vigili del Fuoco con nastro segnaletico, ed al momento non è utilizzato.

Ritenuto per quanto sopra di dovere emettere un provvedimento di inagibilità del fabbricato danneggiato dall'incendio, diffidandone l'accesso fino all'avvenuta messa in sicurezza dello stesso.

Verificato che il fabbricato artigianale sito [OMISSIS], identificato al catasto fabbricati al foglio 26 particella n. 1153 subalterni 1 e 2, risulta di proprietà della [OMISSIS].

Visto l'art. 54 comma 4° del D.Lgs 267/2000 del 18/08/2000.

DISPONE

L'inagibilità dell'immobile sito [OMISSIS], identificato al catasto fabbricati al foglio 26 particella 1153 subalterni 1 e 2, di proprietà della [OMISSIS], **diffidandone** l'accesso allo stesso fino a quando non saranno messe in atto tutte le misure di messa in sicurezza delle strutture danneggiate, da effettuarsi con l'ausilio di ditte e professionisti abilitati.

RICORDA

Che qualora gli interventi di ripristino dell'immobile di che trattasi dovessero configurarsi con la manutenzione straordinaria, dovrà essere inoltrata opportuna pratica edilizia nel rispetto del D.P.R. 380/2001.

DIFFIDA

La società [OMISSIS], dall'utilizzare l'immobile nel suo complesso per i motivi meglio espressi in premessa.

DISPONE

La notifica del presente provvedimento:

- 1) alla società [OMISSIS];
- 2) alla società [OMISSIS];

Si dà atto che l'inottemperanza al presente provvedimento costituisce reato punito ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

Il presente provvedimento vale anche quale comunicazione di avvio di procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 7 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m. e i., avvertendo che il responsabile del procedimento è il geom. Giuseppe Chiarello presso l'Area Tecnica settore urbanistico, cui i destinatari interessati potranno rivolgersi negli orari e giorni di apertura al pubblico per esercitare il diritto di accesso e al quale potranno presentare memorie scritte e documenti entro il termine perentorio di 10 giorni dalla notifica della presente ordinanza.

RICORDA ALTRESI'

Che avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso al T.A.R. del Piemonte nei termini e modi previsti dall'art. 29 del D.Lgs. n. 104 del 02 luglio 2010, entro 60 giorni dalla data di notifica e piena conoscenza del presente provvedimento;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla data di notifica e piena conoscenza del presente provvedimento.

Il Sindaco
Sergio Bossi*

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate: sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa